



Decreto Dirigenziale n. 55 del 07/03/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

PELATI SUD S.A.S. VIA LENZA, 13 S. ANTONIO ABATE (NA).IMPIANTO NON
SOGGETTO AD A.I.A.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. 18 febbraio 2005 n°59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. 30 Ottobre 2007 n. 180 convertito con modificazione nella legge 19 Dicembre 2007 n. 243;
- la D.G.R.C. n°62 del 19.01.2007 "Provvedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n°59 che ha fissato il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'Autorizzazione integrata ambientale ed individuato questo Settore quale "Autorità Competente" - ex art. 2, co. 1 D.lgs. 59/05- al rilascio dell'autorizzazione per le attività IPPC ricadenti nel territorio provinciale di competenza;
- il D.D. n°16 del 30.01.2007 del Settore Tutela Ambiente dell'AGC 05 con il quale, in attuazione della su citata D.G.R.C. n°62/07, è stata autorizzata la pubblicazione della relativa modulistica sul BURC;
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";
- la D.G.R. n.769 del 12.11.2010 ai sensi della quale, per l'industria alimentare vegetale, la soglia fissata di 300 ton/giorno di prodotto finito va confrontata con il valore medio su base trimestrale della produzione effettiva e non con la capacità teorica degli impianti.
- il D.D.18.08.09 n.19 del Coordinatore dell'AGC 05 Ecologia ad oggetto "Deleghe di competenze ai dirigenti di Settore dell'A.G.C. 05";

PREMESSO

- che la PELATI SUD S.a.s. con impianto in Via Lenza, 13 S. Antonio Abate (NA), con istanza acquisita agli atti in data 05.09.2007 prot.747517 ha presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, per l'impianto esistente elencato nell'all. 1 del citata D.Lgs. identificata con codice IPPC 6.4b.
- che in data 11.02.2010 con nota prot. n.125778 è stato comunicato l'avvio del procedimento;
- che il gestore dell'impianto ha effettuato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, pubblicando l'annuncio sul quotidiano "Metropolis" Edizione Sud, in data 28.02.2010;
- che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
- che l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, sulla base della convenzione stipulata con l'AGC 05, ha predisposto per l'impianto medesimo il rapporto tecnico istruttorio di cui all'art. 5 del citato atto convenzionale;

Preso atto

- che la PELATI SUD S.a.s. in data 30.11.2010, ha trasmesso nota prot. 957324 con la quale evidenzia che la produzione media annua su base trimestrale è minore di 300 ton/giorno e che alla luce di quanto prescritto dalla D.G.R.C. n.769 del 12.11.2010 l'impianto non è soggetto ad AIA.
- che la Conferenza di servizi del 07.12.2010 ha verificato sulla base della documentazione agli atti e segnatamente: Perizia tecnica, copie del registro giornaliero di lavorazione del pomodoro, vidimato dalla Regione Campania, Area Sviluppo Attività Settore Primario - Controlli Aiuti Comunitari, che il valore medio su base trimestrale della produzione effettiva non supera le 300 ton/giorno, e che pertanto la società PELATI SUD S.a.s. non è soggetta ad AIA in base a quanto disposto con D.G.R. n.769/2010;

Ritenuto

- di dare atto che, sulla base di quanto dichiarato dalla società e dalle risultanze istruttorie della Conferenza di servizi, la PELATI SUD S.a.s. con impianto sito in Via Lenza, 13 S. Antonio Abate (NA), svolgente l'attività di lavorazione e trasformazione del pomodoro in pomodoro pelato e derivati, cubettato e concentrato di pomodoro, con produzione media giornaliera effettiva di prodotto finale su base trimestrale inferiore a 300 ton/giorno, non è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del R.U.P. di adozione del presente atto

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. dare atto che la PELATI SUD S.a.s. con impianto in Via Lenza, 13 S. Antonio Abate (NA), non è soggetta ad AIA in quanto la produzione media giornaliera effettiva di prodotto finale su base trimestrale non supera le 300 ton/giorno.
2. La PELATI SUD S.a.s. qualora intenda produrre una quantità media effettiva di prodotto finito su base trimestrale superiore alle 300 ton/giorno deve preliminarmente acquisire l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal D.Lgs. 59/2005 ora traslato nella Parte I, Titolo III, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
3. di notificare il presente provvedimento alla PELATI SUD S.a.s. Via Lenza, 13 S. Antonio Abate (NA);
4. di inviare il presente provvedimento all'A.G.C.05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile;
5. di inviare per via telematica il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Settore B.U.R.C per la pubblicazione;

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi